



CIRCOLARE INFORMATIVA: MARZO 2019

APERTURA PORTALE ENEA INTERVENTI 2019

Aperto dal 11/03/2019 il portale enea per le comunicazioni degli interventi 2019: per gli interventi dal 01/01/2019 al 11/3/2019 c'è tempo fino al 9 giugno 2019.

Via alla trasmissione dei dati per gli interventi di risparmio energetico con fine lavori nel corso del 2019. In data 11/03/19 l'Enea ha attivato ufficialmente i siti che consentiranno di effettuare le comunicazioni collegate all'ecobonus e al bonus casa.

Comincia, così, il conto alla rovescia per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio e l'11 marzo 2019. Il termine di 90 giorni decorre dal 11/03/19: si andrà, quindi, al 10 giugno. Anche se i 90 giorni cadono il 9 giugno, di domenica, in base alla regola del DI 70/2011 (articolo 7, lettera h), valida anche per gli adempimenti telematici, è possibile lo slittamento al lunedì successivo. NB: in generale, il termine per la trasmissione dei dati all'Enea sarà sempre di 90 giorni dalla data di fine lavori.

Tra le novità più importanti di questo aggiornamento c'è un'area di smistamento unica (detrazionifiscali.enea.it), dalla quale i contribuenti saranno incanalati verso la comunicazione "classica", relativa all'ecobonus, o verso quella più recente, relativa al bonus casa. L'obiettivo è fare chiarezza ed evitare confusione tra le due comunicazioni.

Dal 11/03/19, quindi, possibile inviare la documentazione degli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (in base alla legge 296/2006), con incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85% (ecobonus2019.enea.it) e degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili (articolo 16 bis del Dpr 917/86), che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, acquisto di elettrodomestici etc (bonuscasa2019.enea.it).

L'opera di semplificazione riguarda anche l'assistenza in caso di difficoltà. Per aiutare gli utenti a risolvere problemi di natura tecnica e procedurale, infatti, sul portale Enea sono disponibili risposte alle domande più frequenti (Faq), un vademecum e la normativa di riferimento. Inoltre, per particolari esigenze Enea ha creato un «finestra per il cittadino»: il lunedì (dalle 12.00 alle 15.50) e il mercoledì (dalle 10.30 alle 14.00), sulla pagina Enea sarà possibile inviare quesiti ai consulenti dell'Agenzia.

NB: ovviamente - concludono da Enea - «per gli interventi di ristrutturazione che non comportano risparmio energetico, non è necessario inviare nulla».



OBBLIGO REGISTRATORE DI CASSA PER CORRISPETTIVI TELEMATICI E CREDITO DI IMPOSTA

L'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 prevede che, a partire dall'1.1.2020, i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 devono provvedere alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri

Per i soggetti con **volume d'affari superiore a € 400.000** tale adempimento **decorre** dall'1.7.2019.

Per il 2019 e 2020, il comma 6-quinquies del citato art. 2 ha previsto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per:

- · l'acquisto;
- · adattamento;

degli strumenti al fine della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al **50% della spesa sostenuta** con un massimo (per ogni strumento) di:

- · € 250 in caso di acquisto;
- € 50 in caso di adattamento.

Recentemente l'Agenzia, con il Provvedimento 28.2.2019, ha definito le modalità attuative del credito d'imposta in esame.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il contributo in esame, concesso all'esercente sotto forma **credito d'imposta**, è utilizzabile esclusivamente in **compensazione nel mod. F24** utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

NB) Il credito può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura d'acquisto / adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciabili (NON IN CONTANTI), il relativo corrispettivo:

- · assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali di cui al RD n. 1736/33 e al DPR n. 144/2001;
- · mezzi di pagamento elettronici ex art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) contenute nella Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio:
- addebito diretto:
- bonifico bancario / postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in c/c



AUMENTO DEL LIMITE DEL CONTANTE PER ACQUISTI DA TURISTI STRANIERI

Dal 2019 è aumentato da € 10.000 a € 15.000 il limite per l'uso del denaro contante per gli acquisti effettuati da parte di turisti stranieri presso specifici operatori (commercianti al minuto, alberghi, ristoranti, ecc.).

Tale previsione interessa ora, oltre alle operazioni effettuate nei confronti di persone fisiche extraUE, anche quelle con cittadini UE. <u>Al fine di usufruire della deroga rispetto al limite ordinario (€ 3.000) all'uso del contante,</u> il cedente / prestatore deve porre in essere alcuni specifici adempimenti (comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, acquisizione del passaporto del cliente, versamento dell'importo incassato sul c/c entro il primo giorno feriale successivo).

NB) Si ricorda quindi che, al di fuori dell'ipotesi di cui sopra, il limite ordinario all'uso del contante è € 3.000,00.

SANATORIA ERRORI FORMALI

Errori formali, regolarizzazione entro il 2 marzo del 2020

Ambito applicativo

Le violazioni formali regolarizzabili **sono quelle commesse fino al 24 ottobre 2018** da contribuenti, sostituti d'imposta, intermediari e chiunque sia tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti.

- Il primo elemento fondamentale per accedere alla regolarizzazione è che, per la violazione formale, risulti competente l'agenzia delle Entrate all'irrogazione della sanzione.
- Il secondo è che la violazione **non incida** sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Il provvedimento precisa che l'omessa presentazione delle dichiarazioni (imposte sui redditi, Irap o Iva), anche qualora non dovesse risultare un'imposta dovuta, **non rientra nella sanatoria**.

(segue)



La rimozione dell'errore

Il secondo presupposto per accedere alla sanatoria è la rimozione delle irregolarità od omissioni commesse per ciascuno dei periodi d'imposta per i quali si effettua il versamento dei 200 euro.

Il termine ordinario entro cui la rimozione degli errori deve essere effettuata è il 2 marzo 2020.

Il provvedimento stabilisce ulteriormente che la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avendo riguardo ai profili della violazione formale.

Si evoca, a tale riguardo, le violazioni riguardanti l'errata applicazione dell'inversione contabile (reverse charge), errata fatturazione etc.